

Inps: esonero contributivo per i datori di lavoro che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale causale Covid19

L'art. 3 del Decreto Agosto n.104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, consente ai datori di lavoro che non richiedono interventi di integrazione salariale per Covid19 (9+9 settimane) di poter usufruire di un nuovo esonero contributivo entro la data del 31/12/2020.

La Commissione Europea in data 10/11/2020 ha dato parere favorevole alla misura, sbloccando così i fondi necessari a sostenere il finanziamento e, con il [messaggio n. 4254 del 13/11/2020](#), l'Inps provvede a definire le modalità applicative dello sgravio.

I datori di lavoro che hanno utilizzato interventi di integrazione salariale per Covid19 (Cigo, Fis e Cassa in deroga) nella prima fase dell'emergenza epidemiologica e che in seguito non hanno avuto necessità di attivare le altre settimane rese disponibili con il decreto agosto (9+9), possono richiedere l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, riparametrato e applicato su base mensile e con fruizione entro il 31 dicembre 2020 nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei citati mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.

L'esonero può essere legittimamente fruito a condizione non vengano richiesti i trattamenti di integrazione salariale per Covid19 previsti dal decreto agosto.

I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all'Inps,

tramite la funzionalità *“Contatti”* del Cassetto previdenziale alla voce *“Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”*, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione *“2Q”*, che assume il significato di *“Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”*.

Nella domanda dovranno autocertificare:

- le ore di integrazione salariale fruita dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l’importo dell’esonero.

Ricordiamo che dalla contribuzione piena a carico del datore di lavoro dovranno essere esclusi, oltre ai premi Inail e perché non oggetto di sgravio, le quote di contributo relative a:

- fondo di tesoreria;
- fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi, fondo di solidarietà residuale e Fondo di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 148/2015, ove dovuti;
- finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria.

Il codice di autorizzazione *“2Q”* avrà validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020.

L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non può superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui si intende utilizzare la misura e per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero può essere

fruito anche per l'intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza contributiva.

Nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti dovranno essere valorizzate negli importi a credito il nuovo codice causale "L903" e il relativo importo.

Nei casi in cui non fosse possibile recuperare l'intero importo con la denuncia corrente del mese capiente, limitatamente allo sgravio spettante per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2020, si dovrà operare tramite la procedura di regolarizzazione Uniemens/vig.